



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di regolamento relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe

Dossier n° 138 -
20 febbraio 2026

Tipo e numero atto	<i>Proposta di regolamento COM(2025)747</i>
Data di adozione	<i>3 dicembre 2025</i>
Base giuridica	<i>Art.33 TFUE; art. 114 TFUE; art. 207 TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Libera circolazione delle merci; cooperazione amministrativa; traffico illecito; traffico di stupefacenti; autorizzazione di vendita; controllo delle esportazioni; sostanza psicotropa; scambio d'informazioni; sorveglianza all'importazione; etichettatura</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>11 febbraio 2026 - II Commissione "Giustizia"</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>7 aprile 2026</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>No</i>

Finalità e oggetto

La proposta di regolamento in esame, presentata dalla Commissione europea il 3 dicembre 2025, è volta ad intensificare le misure finalizzate a prevenire l'**uso di precursori di droghe** nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e il loro commercio illegittimo.

La proposta è accompagnata da una nuova [strategia](#) dell'UE in materia di droghe e da un [piano](#) d'azione contro il traffico di droga (vd. infra).

Per "**precursori di droghe**" si intendono alcune **sostanze chimiche, miscele o organismi** normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e lecitamente commercializzate, anche in quantitativi rilevanti, ma che possono essere adoperate nella **produzione, fabbricazione e preparazione** illecita di **droghe d'abuso**, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi.

Obiettivi generali della proposta sono dunque:

- **ridurre** la disponibilità di precursori di droghe per la fabbricazione di droghe illecite;
- agevolare il **commercio** e l'**uso legittimi** di precursori di droghe, tanto nel **mercato interno** quanto in relazione al **commercio estero**.

La proposta persegue anche i seguenti obiettivi specifici:

- istituire **misure di controllo più efficaci e rapide** per affrontare il problema dei precursori di progettazione, ossia sostanze strettamente correlate ai precursori di droghe controllati, che **non** hanno un **uso legittimo noto** e che sfuggono ai controlli previsti dal quadro regolatorio attualmente vigente;
- colmare **lacune** e carenze che ostacolano l'attuazione e il funzionamento del sistema di controllo;
- **modernizzare e razionalizzare** le disposizioni dell'UE in materia di commercio legale.

Per conseguire tali obiettivi, la Commissione propone in estrema sintesi:

1. l'introduzione di norme specifiche sui precursori di droghe di **progettazione** e sui **mezzi** innovativi per la loro inclusione;
2. la **digitalizzazione e automatizzazione** degli **obblighi** relativi al controllo delle importazioni, delle esportazioni e del commercio lecito di precursori di droghe, con conseguente riduzione significativa dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e le autorità nazionali degli Stati membri.

Contesto, motivazione dell'intervento e valutazione di impatto

Nella relazione illustrativa della proposta si riporta che negli ultimi anni si è registrato nell'UE un **incremento** della violenza legata al **traffico** e allo **spaccio** di sostanze stupefacenti, nonché delle attività criminali connesse. In particolare, **droghe illecite** quali cocaina, eroina, oppioidi e stimolanti di tipo anfetamine continuano a determinare gravi criticità sotto il profilo della salute pubblica e della sicurezza.

Il mercato delle droghe risulta inoltre sempre più caratterizzato da un'**ampia e diffusa disponibilità** di sostanze, spesso contraddistinte da livelli più elevati di potenza o purezza e dalla comparsa di **nuove formulazioni**, fenomeno agevolato anche dall'impiego di precursori di droghe.

Sulla base dei dati del **2021**, si stima che il mercato della droga nell'UE abbia un valore al dettaglio minimo di almeno **31 miliardi di euro**.

L'infografica sottostante mostra il tasso di consumo di droghe nell'UE e il quantitativo di droga sequestrata nel 2021 ([fonte](#): Consiglio dell'UE).

Il mercato della droga nell'UE

Consumo di droga

87,4 milioni di adulti nell'UE hanno fatto uso di droghe illecite almeno una volta nella vita



1 milione di sequestri di droghe illecite nel 2021



1 072 tonnellate cannabis in foglie e infiorescenze (816) e resina di cannabis (256)



303 tonnellate cocaina



9,5 tonnellate eroina



6,8 tonnellate amfetamine



1,2 tonnellate metamfetamine



3,5 milioni di pasticche
1,6 tonnellate di polvere/cristalli MDMA/ecstasy

I dati relativi alle sostanze psicoattive si riferiscono al 2023.
Il termine "adulto" designa persone tra i 15 e i 64 anni.

Il quadro giuridico dell'UE vigente

La disciplina in materia di precursori di droghe è contenuta sia nel [regolamento](#) relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe per quanto riguarda la loro detenzione e immissione sul mercato, sia nel [regolamento](#) sul loro commercio tra l'Unione e paesi terzi.

Entrambi i regolamenti attuano a livello dell'UE la **Convenzione** ONU contro il **traffico illecito di stupefacenti** del 1988, che **obbliga** le parti a adottare **misure** volte a prevenire la **diversione** delle sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di droghe, ossia la loro "sottrazione" ai canali leciti di produzione e distribuzione per essere immesse nel mercato illecito. In altri termini, la loro deviazione dal circuito autorizzato verso usi illegali.

Ai sensi dei due regolamenti si distingue tra precursori di droghe "**classificati**", ossia elencati e controllati nei regolamenti, e "**non classificati**" per i quali non esistono obblighi giuridicamente vincolanti.

I **primi** sono a loro volta suddivisi in diverse categorie a seconda del loro ruolo nella produzione di droghe illecite e del commercio legittimo esistente, e quindi dei diversi gradi di controllo.

Inoltre, nel 2013, sono state chiarite le disposizioni che conferiscono poteri alle autorità competenti per quanto concerne la possibilità di adottare misure nazionali volte a controllare le transazioni sospette di precursori di droghe non classificati.

La nuova strategia dell'UE in materia di droghe e il piano d'azione contro il traffico di droga

La proposta di regolamento in esame è stata presentata, come accennato in premessa, contestualmente all'adozione di una nuova **strategia** dell'UE in materia di **droghe**, la quale individua e articola un insieme di azioni strategiche in **cinque settori chiave**:

- il miglioramento della **preparazione** e della **risposta** alle minacce connesse alla droga, incrementando la **raccolta dei dati**, il **monitoraggio**, le **misure di allarme rapido** e di risposta rapida a livello nazionale e dell'UE;
- la **protezione** della **salute pubblica**, mediante il rafforzamento delle **misure di prevenzione**, di **trattamento** e di **reinserimento**;
- il rafforzamento della **sicurezza**, con norme più rigorose contro la **criminalità organizzata** e una valutazione dell'attuale decisione quadro sul traffico di stupefacenti entro il 2026;
- misure volte a **prevenire** i danni connessi agli stupefacenti, intese soprattutto a impedire che i giovani siano reclutati dalla criminalità organizzata e a ridurre i danni inflitti alla società, alle comunità locali e all'ambiente, compreso il sostegno dell'EUDA agli interventi di riduzione dei danni e alle misure di prevenzione della criminalità;
- **partenariati più forti con i paesi terzi** per approfondire e ampliare le alleanze internazionali e aumentare la cooperazione operativa, l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità;

Il **piano d'azione** dell'UE contro il traffico di droga **integra** la strategia dell'UE in materia di droghe con diverse azioni operative in **sei settori prioritari**. Tra questi figura l'**obiettivo** di affrontare la sfida delle droghe sintetiche e dei **precursori di droghe**: l'EUDA, l'Agenzia dell'UE sulle droghe, è chiamata a prestare sostegno operativo agli Stati membri con una **nuova banca dati** delle sostanze a livello dell'UE, per meglio individuare le sostanze emergenti.

Le motivazioni della proposta

Nella relazione illustrativa della proposta e nella valutazione d'impatto che la accompagna, la Commissione europea **espone** in dettaglio **le motivazioni** alla base dell'iniziativa.

Fa presente che, dopo l'adozione dei due regolamenti già richiamati, il contesto di riferimento ha subito un'**evoluzione significativa**. Si è registrato un rapido **incremento** dei cosiddetti "**precursori di progettazione**", ossia **sostanze** utilizzate nella produzione di droghe e prive di impieghi legittimi conosciuti, salvo che per finalità di ricerca e innovazione.

In particolare, la **valutazione** della legislazione sui precursori di droghe nel 2020 aveva già rilevato come la legislazione non fosse sufficientemente adeguata, evidenziando al contempo la presenza di oneri amministrativi derivanti dagli obblighi previsti per le quattro categorie di sostanze classificate e il potenziale di una loro riduzione a beneficio di imprese e autorità.

Alla luce di queste motivazioni, la Commissione ritiene necessario un **intervento normativo** a livello UE, anche per assicurare un'attuazione uniforme delle norme nell'Unione europea.

Opzioni regolative

Alla luce del quadro sopra riportato, la valutazione d'impatto della Commissione ha elaborato e valutato **tre opzioni strategiche**.

La **prima opzione** prevedrebbe norme specifiche per i precursori di progettazione nel commercio interno; la **seconda** contempla una revisione legislativa completa, che consentirebbe, in particolare, un migliore allineamento dei controlli sul commercio esterno e interno.

Le **principali misure** della seconda opzione sono:

- la **razionalizzazione** e **riorganizzazione** delle categorie di sostanze esistenti;
- l'introduzione di una **nuova categoria** per i **precursori di progettazione**;
- l'**adeguamento** delle norme all'inclusione di gruppi di sostanze, ad esempio sulla base di una molecola di base chimica e di un numero limitato di modifiche precise di tali molecole di base.

La **terza opzione strategica** si basa anch'essa su una revisione legislativa completa. La sua struttura di base è condivisa con l'opzione 2, ma si fonda piuttosto sul presupposto di massimizzare i controlli.

L'opzione prescelta è la **seconda**, in quanto considerata la più efficace contro la proliferazione di precursori di progettazione e il traffico di sostanze non classificate.

Gli impatti dell'opzione prescelta

Secondo la valutazione d'impatto, l'opzione prescelta comporterà una serie di **benefici**, come un **calo** sostanziale del **traffico** di precursori di progettazione e di altri precursori non classificati (per due anni sulla base di misure precedenti analoghe) e un **sistema di controllo** della catena di approvvigionamento **più solido**, nonché **processi più rapidi** e più **efficienti**, più armonizzati e meno soggetti a errori.

Consentirebbe altresì una **riduzione significativa** dei **costi di conformità** per gli operatori economici, sia per l'adempimento di obblighi specifici sia per l'eliminazione di alcuni obblighi, con una stima di diminuzione dei costi annuali complessivi pari a circa **25,27 milioni** di euro rispetto allo scenario di riferimento. Anche i costi associati a eventuali disagi operativi risulterebbero attenuati.

Parallelamente, le **autorità pubbliche** beneficerebbero di processi più efficienti, con una riduzione stimata dei costi di gestione delle domande e delle registrazioni di licenze compresa tra il **25 per cento** e il **50 per cento**, e l'**azzeramento** dei costi relativi a esportazioni, importazioni e relazioni annuali.

Le piccole e medie imprese (**PMI**) potrebbero inoltre razionalizzare le procedure e ridurre i tempi di attesa per le autorizzazioni di importazione e di esportazione.

Quanto agli **oneri** derivanti dall'opzione prescelta, la valutazione di impatto stima una riduzione dei **costi** per la domanda di licenza e la registrazione, per la digitalizzazione della verifica dei clienti (nella misura dei 17,6 milioni di euro l'anno) e la completa eliminazione dei costi delle autorizzazioni di importazione/esportazione (circa 6,4 milioni l'anno) e i costi di comunicazione annuale (3,2 milioni l'anno).

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa di aver **consultato i portatori di interessi**, attraverso:

- una **consultazione pubblica specifica**;
- due **seminari** rivolti ai portatori di interessi;
- **discussioni** con gli Stati membri e altri portatori di interessi all'interno del gruppo di esperti sui precursori di droghe;
- i **riscontri raccolti** in risposta all'invito a presentare contributi della Commissione.

La Commissione riporta che le **autorità nazionali** hanno sostenuto il **rafforzamento** delle misure volte a prevenire la diversione di precursori di droghe e, in particolare, delle misure relative alla proliferazione di precursori di progettazione, evidenziando che l'ambito di applicazione del divieto si presenterebbe moderato, in quanto si consentirebbero comunque attività legittime come la ricerca, e che ciò potrebbe comportare un onere di attuazione più elevato.

Anche gli **operatori economici** hanno sostenuto misure in questo settore, ma hanno sottolineato la necessità di un'**identificazione** chiara e univoca delle sostanze vietate.

La Commissione evidenzia, infine, che sebbene le attività di consultazione abbiano fornito **risultati contrastanti** sugli attuali oneri amministrativi, numerosi portatori di interessi ritengono che la transizione verso un **sistema completamente digitalizzato** li ridurrebbe in modo significativo razionalizzando i processi, migliorando l'accuratezza e consentendo l'accesso in tempo reale ai dati necessari.

Principali contenuti della proposta

La proposta consta complessivamente di **45 articoli**, suddivisi in **7 capi**.

Capo I - Disposizioni generali

Il **Capo I** contiene le **disposizioni generali**, e in particolare quelle relative all'**oggetto**, alle **definizioni**, all'**ambito di applicazione**, alla **libera circolazione** e alle **categorie** di precursori di droghe.

In particolare, l'**art. 1** definisce l'**oggetto** del regolamento proposto, che consiste nello stabilire norme per il monitoraggio e il controllo dei precursori di droghe per gli scambi tanto sul mercato interno quanto nel commercio estero.

L'**art. 2** detta una serie di definizioni ai fini della proposta.

In particolare, per "**precursore di droghe**" si intende una sostanza che può essere utilizzata per la fabbricazione illecita di droghe, nonché miscele, organismi e sostanze presenti in natura contenenti tali sostanze; la "**messa a disposizione sul mercato**" consiste, invece, nella fornitura di un precursore di droghe per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. L'"**intermediario**" è qualsiasi persona fisica o giuridica che organizza la compravendita o la fornitura di precursori di droghe classificati, nel contesto della quale successivamente le merci verranno importate o esportate e che cerca di ottenere un accordo tra due parti o agisce a nome di almeno una di dette parti senza prendere possesso di tali precursori di droghe e senza assumere il controllo dell'esecuzione di una siffatta operazione. Infine, per "**operatore**", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che mette a disposizione sul mercato, detiene o utilizza precursori di droghe o qualsiasi operatore esterno di tali precursori.

L'**articolo 3** definisce l'**ambito di applicazione materiale** delle norme e specifica che il regolamento proposto si applica ai **precursori di droghe** che sono:

- sostanze contemplate nell'[allegato I, II o III](#) alla proposta in esame;
- miscele di tali sostanze, a meno che la sostanza non possa essere utilizzata o estratta facilmente con mezzi di facile applicazione o economici oppure la sostanza si attesti al di sotto della soglia di concentrazione prevista e non soddisfi le "condizioni particolari" di cui all'allegato I, II o III;
- organismi o loro parti e sostanze presenti in natura, contenenti sostanze di cui ai medesimi allegati.

Sono **escluse** dall'ambito di applicazione le attività delle autorità pubbliche, quali le forze armate o la polizia, che agiscono nell'ambito delle loro funzioni ufficiali, nonché l'uso o la detenzione di precursori di droghe da parte di farmacie e ambulatori veterinari, in considerazione del basso rischio di diversione.

L'**art. 4** include la **clausola standard** di libera circolazione, che garantirà che gli Stati membri non ostacolino la messa a disposizione sul mercato di precursori di droghe classificati, qualora siano soddisfatte le prescrizioni di cui al regolamento proposto.

L'**art. 5** elenca le **tre categorie** di precursori di droghe classificati e stabilisce le norme in materia di conflitti al fine di stabilire le prescrizioni in casi specifici in cui una sostanza appartiene a due categorie o una miscela contiene sostanze appartenenti a due o tre categorie.

In particolare, la **categoria 1** è relativa ai precursori di droghe contenenti o costituiti da sostanze di cui all'allegato I; la **categoria 2** è, invece, costituita dai precursori di droghe contenenti o costituiti da sostanze di cui all'allegato II, parte I oppure da medicinali per uso umano e medicinali veterinari contenenti sostanze di cui all'allegato II, parte II. La **terza** ed ultima **categoria** è composta da precursori di droghe contenenti o costituiti da sostanze di cui all'allegato III che sono **precursori di progettazione** il cui uso legittimo non è noto, fatta eccezione per la ricerca e l'innovazione al momento della loro inclusione nell'elenco.

Capo II - Obblighi degli operatori

Il **Capo II** detta disposizioni in tema di **obblighi generali** applicabili agli operatori che commerciano precursori di droghe classificati.

In particolare, gli **artt. da 6 a 8** prevedono l'obbligo generale di **cooperare** con le autorità nazionali e di conservare la **documentazione** relativa alle loro transazioni relative ai precursori

di droghe classificati.

Al fine di sostenere le autorità nazionali nella lotta contro la fabbricazione illecita di droghe, gli operatori e i fornitori di mercati online hanno l'obbligo di notificare le **transazioni sospette** e le **sparizioni** o i **furti** significativi di precursori di droghe classificati.

Gli **artt. da 16 a 19** stabiliscono le **prescrizioni** per i precursori di droghe di **categoria 3** di nuova introduzione relative ai precursori di progettazione. I precursori di droghe di categoria 3 contengono sostanze che non hanno un **uso legittimo noto** se non nel contesto della ricerca o dell'innovazione nel momento in cui vengono sottoposte a controllo. Le transazioni, l'uso o la detenzione di piccole quantità per fini di ricerca e innovazione dovrebbero essere consentiti **previa notifica**. Laddove tali sostanze siano necessarie in quantità maggiori o per altri usi legittimi, occorre richiedere il rilascio di una **licenza**.

Gli **artt. da 20 a 23** stabiliscono le **procedure** relative al commercio estero di precursori di droghe.

In particolare, gli **artt. 20 e 22** stabiliscono le prescrizioni per le **autorizzazioni** di **importazione** e di **esportazione**, che sono sostituite da un **sistema di gestione** delle quantità in base al quale l'operatore notifica all'autorità competente la quantità massima di sostanze classificate da importare o esportare in un determinato periodo di tempo, mentre l'**art. 21** stabilisce la procedura per le notifiche preventive all'esportazione, che è stata ulteriormente razionalizzata.

L'**art. 23** stabilisce la disposizione per la **verifica doganale**, in base alla quale il sistema elettronico centrale si conetterà all'ambiente dello sportello unico per le dogane al fine di verificare le informazioni fornite sulle importazioni o sulle esportazioni previste rispetto ai dati relativi alla licenza, alla registrazione o alla notificazione preventiva dell'operatore. L'**art. 24** stabilisce che gli operatori esterni continueranno ad avere l'obbligo di dimostrare lo **scopo lecito** quando precursori di droghe classificati sono trasbordati, collocati in deposito temporaneo o immagazzinati in una zona franca.

Capo III - Attività di sensibilizzazione

Il Capo III – rubricato "attività di sensibilizzazione" – consta di due soli articoli. L'**art. 25** istituisce un **repertorio** di **informazioni** sui precursori di droghe, destinato a sostituire l'elenco esistente per la sorveglianza volontaria e contenente **informazioni** sui precursori di droghe **classificati** e **non classificati**. Il repertorio deve essere sviluppato e gestito dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe. Come misure supplementari per sensibilizzare e sostenere gli Stati membri nella lotta contro la fabbricazione illecita di droghe, l'**art. 26** stabilisce norme in materia di formazione tanto per le autorità nazionali quanto per gli operatori.

Capo IV - Cooperazione con le autorità nazionali e loro compiti

Del **Capo IV**, relativo alla **cooperazione** con le autorità nazionali fanno parte gli **articoli da 27 a 34**.

In particolare, l'**art. 27** stabilisce disposizioni in materia di assistenza reciproca tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, mentre l'**art. 28** stabilisce l'obbligo per le **autorità competenti** di effettuare **controlli** sull'adempimento degli obblighi previsti da tale normativa per quanto concerne i precursori di droghe classificati.

Gli **art. 29** stabilisce che le autorità competenti hanno il potere di **intervenire** al fine di evitare la diversione verso la produzione illecita di droghe nel mercato interno sequestrando i precursori di droghe classificati per un determinato periodo di tempo nel rispetto delle condizioni stabilite dal diritto nazionale.

Per quanto riguarda il **commercio estero**, l'**art. 30** rafforza i poteri delle autorità doganali e delle autorità competenti di monitorare e controllare l'eventuale diversione di precursori classificati e non classificati consentendo alle autorità competenti degli Stati membri di adottare disposizioni più rigorose per i precursori non classificati, quali il blocco temporaneo, qualora lo ritengano necessario. L'**art. 32** riguarda la **comunicazione** di informazioni sui **sequestri** da parte delle autorità competenti e delle autorità doganali, mentre l'**art. 33** stabilisce **obblighi specifici** di **informazione** per gli Stati membri che potrebbero portare a sviluppi futuri per quanto concerne le sostanze incluse nelle categorie di precursori di droghe classificati o nel repertorio, come precursori di droghe non classificati. L'**art. 34** definisce l'**obbligo** della Commissione, in consultazione con gli Stati membri, di presentare relazioni annuali alle Nazioni Unite.

Capo V - Sistema elettronico per i precursori di droghe

Il **Capo V** disciplina il **sistema elettronico** per i precursori di droghe, quale sistema centralizzato che dovrebbe consentire agli operatori di adempiere agli obblighi fissati dalla proposta di regolamento e alle autorità competenti di prendere decisioni in merito all'attuazione del presente regolamento e di adempiere ai loro obblighi di comunicazione (**art. 35**).

L'**art. 36** riguarda la **protezione** dei dati personali nel contesto del **funzionamento del sistema elettronico**, mentre l'**art. 37** conferisce alla Commissione il potere di apportare **adeguamenti tecnici** agli allegati per modificare le sostanze sottoposte a controllo. Infine, l'**art. 38** descrive le condizioni per l'esercizio del potere di adottare atti delegati.

Capo VI - Delega di potere e procedura di comitato

L'**art. 39** consente alla Commissione di ricorrere alla **procedura d'urgenza** per adottare atti delegati in casi debitamente giustificati per le modifiche delle sostanze controllate, mentre l'**art. 40** garantisce che la Commissione segua la procedura d'esame quando adotta atti di esecuzione relativi alle modalità di attuazione del sistema informatico.

Capo VII - Disposizioni generali e finali

Il presente capo contiene le **disposizioni finali**, relative al riesame, all'abrogazione e alla disciplina transitoria relativa a licenze, registrazioni e autorizzazione di importazione o esportazione rilasciate o richieste a norma dei regolamenti abrogati dalla proposta di regolamento in esame.

La Commissione è tenuta a riesaminare il regolamento dopo un periodo di applicazione di 10 anni (**art. 41**). Inoltre, l'applicazione delle nuove norme dovrebbe essere rinviata di **tre anni** al fine di dare alla Commissione il tempo di sviluppare parte delle funzioni del sistema informatico a sostegno della sua attuazione e per fornire agli operatori e alle autorità nazionali il tempo di adeguarsi (**art. 43**).

L'**art. 45** detta disposizioni in ordine all'entrata in vigore e all'applicazione del regolamento proposto.

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dalle seguenti disposizioni:

- l'**articolo 33** del TFUE, che stabilisce che Parlamento europeo e Consiglio adottano misure per rafforzare la **cooperazione doganale** tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione;
- l'**articolo 114** del TFUE, che autorizza Parlamento europeo e Consiglio ad adottare misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'**instaurazione** ed il **funzionamento del mercato interno**;
- l'**articolo 207** del TFUE, che consente al Parlamento europeo e il Consiglio di adottare le misure che definiscono il quadro di **attuazione** della **politica commerciale comune**.

Sussidiarietà

La proposta è accompagnata da una "*Subsidiarity Grid*" (Griglia di Sussidiarietà) che giustifica, più approfonditamente rispetto alla relazione introduttiva, la necessità e il valore aggiunto dell'azione legislativa a livello UE.

La Commissione motiva la **necessità** di intervenire legislativamente a livello di UE in quanto l'esistenza di norme nazionali diverse con **gradi diversi** di rigore potrebbe creare **lacune** di disciplina, considerato che la produzione di droghe illecite è un problema non limitato a pochi Stati membri, ma presenta una **dimensione transnazionale**.

In secondo luogo, secondo la Commissione, tenuto conto dell'obbligo degli Stati membri di controllare e monitorare le transazioni con i precursori di droghe, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite, il mantenimento di norme armonizzate garantirebbe un agevole **commercio legittimo** delle sostanze chimiche nel mercato unico.

Sul piano del **valore aggiunto**, specifica che gli obiettivi della proposta possono essere meglio realizzati a livello dell'UE, in quanto misure di controllo e monitoraggio armonizzate ridurranno gli oneri amministrativi per gli operatori economici e miglioreranno l'efficienza dei controlli delle autorità nazionali.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che il **principio di proporzionalità** sia rispettato in quanto le misure riguardano un numero limitato di precursori e sono quindi mirate ai controlli senza ostacolare indebitamente il commercio legale e l'innovazione. Inoltre, secondo la Commissione, la proposta rispecchia i rischi associati a ciascuna categoria di precursori e sfrutta appieno i vantaggi della digitalizzazione.

Quanto alla **scelta dell'atto giuridico**, la Commissione ritiene che le norme in materia di controllo e monitoraggio dei precursori di droghe debbano essere stabilite in un regolamento per garantire norme uniformi e parità di condizioni tra operatori economici, considerato che i precursori di droghe fanno spesso parte di catene di approvvigionamento che coinvolgono operatori in più di uno Stato membro.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria ed è stata assegnata all'esame congiunto della Commissione per il commercio internazionale (INTA) e della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito](#) IPEX, l'esame dell'atto risulta avviato da parte del Senato ceco, del Parlamento finlandese e svedese, mentre risulta concluso da parte della Camera dei deputati del Lussemburgo.

Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

